

Comune di Follonica

per la gestione del verde pubblico patrimonio

*Delibera Consiglio Comunale
n. 27 del 31 agosto 2012*



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1

TITOLO II - UTILIZZI DIVERSI

CAPO I - SPONSORIZZAZIONI

Articolo 2 Requisiti per le sponsorizzazioni 2

Articolo 3 Modalità per le sponsorizzazioni 2

CAPO II - UTILIZZI MINORI

Articolo 4 Criteri per il rilascio della concessione 2

Articolo 5 Modalità di assegnazione della concessione 3

Articolo 6 Criteri per la concessione 3

Articolo 7 Modalità di gestione aree in comodato 3

TITOLO III - CONCESSIONI ONEROSE

CAPO I - OPERE E SISTEMAZIONI

Articolo 8 Fattispecie 5

Articolo 9 Modalità procedurali 5

Articolo 10 Canone di concessione 6

Articolo 11 Criteri generali 6

Articolo 12 Scelta delle Aree 7

Articolo 13 Modalità di gara 7

Articolo 14 Conformità urbanistica 7

TITOLO IV - PROCEDURE DI DISMISSIONE

Articolo 15 Criteri 8

Articolo 16 Vincoli alla circolazione dei beni 8

Articolo 17 Modalità di alienazione 9

Articolo 18 Alienazione a trattativa privata ai frontisti 9

Articolo 19 Modalità di aggiudicazione 9

TITOLO V - PROCEDURE COMUNI E CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 20 Uffici competenti e procedura 10

Articolo 21 Procedura per la richiesta di concessione - Spese di istruttoria 10

Articolo 22 di concessione: formalità del provvedimento 11

Articolo 23 Durata e cessazione della concessione 12

CAPO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 24 Pagamento del canone 12

Articolo 25 Criteri di imposizione 13

Articolo 26 Versamento del canone 13

Articolo 27 Riduzioni 13

TITOLO VI - DECADENZA E REVOCA

Articolo 28 Decadenza 14

Articolo 29 Revoca 14

Articolo 30 Procedure coattive 14

Articolo 31 Uffici Competenti ai controlli e verifiche 14

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 Cauzioni 15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

1 - In applicazione della disciplina prevista dall'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i., il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità gestionali delle aree di proprietà comunale ed in uso a qualunque titolo all'Amministrazione comunale utilizzate come "verde pubblico" del patrimonio indisponibile.

2. Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di concessione:

- a) utilizzo di aree del verde pubblico comunale per attività di sponsorizzazione;
- b) utilizzo di aree di verde pubblico comunale per abbellimento o manutenzione non lucrativa;
- c) utilizzo di aree di verde pubblico comunale per miglioramento di fruizione di aree private;
- d) utilizzo di aree di verde pubblico comunale per miglioramento di fruizione collettiva e per lo svolgimento di attività lucrative

3. Il presente Regolamento, in particolare, disciplina la "Concessione di Uso" delle aree pubbliche ricadenti nella categoria del verde pubblico come sopra individuata.

4. Il Presente Regolamento, altresì, disciplina le modalità per la valutazione della cessazione delle esigenze di uso collettivo sulle aree utilizzate come verde pubblico uso pubblico.

5. Con il termine "verde pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree arborate di proprietà di terzi in uso all'Amministrazione comunale di Follonica sempre che il titolo ammetta le diverse possibilità consentite dal presente regolamento.

6. Le aree ricadenti nel Verde pubblico nella accezione del presente Regolamento sono quelle indicate nelle tavole di Piano Regolatore o strumento urbanistico di uguale natura normativa comunque denominato.

**TITOLO II - UTILIZZI DIVERSI -
CAPO I - Sponsorizzazioni**

ARTICOLO 2 - Requisiti per le sponsorizzazioni

1. I beni oggetto del patrimonio indisponibile in quanto ricadenti nelle definizioni del verde pubblico, sono utilizzabili per le attività oggetto di contratti di sponsorizzazione.
2. le attività di sponsorizzazione possono essere effettuate solo da Società commerciali, ditte individuali e/o comunque soggetti giuridici in grado di emettere fatture e/o documenti contabili rilevanti a termini della legislazione fiscale vigente.
3. I soggetti interessati per attività di sponsorizzazione dovranno impegnarsi ad utilizzare le aree di verde pubblico mantenendone l'uso collettivo ed assumendosi l'obbligo di manutenzione e cura del complesso arboreo.
4. L'esecuzione di ogni intervento di sistemazione dovrà essere preventivamente autorizzato dagli Uffici competenti, in particolare dal Settore LL.PP, per la valutazione delle modalità di manutenzione arborea e la tipologia di apprestamenti di cui si prevede l'installazione.

ARTICOLO 3 - Modalità per le sponsorizzazioni

1. Le modalità e le procedure per le attività di sponsorizzazione sono disciplinate dall'apposito regolamento che detta le norme anche per la fatturazione e la disciplina economica a favore dello Sponsor.
2. Per le finalità del presente Regolamento lo Sponsor dovrà trasmettere un progetto di sistemazione delle aree richieste in uso per la verifica della compatibilità tra quanto proposto e la ammissibilità delle norme urbanistiche, edilizie e quelle di corretto uso dei beni pubblici.
3. Per quanto concerne le disposizioni fiscali e le altre norme per la disciplina dell'istituto delle sponsorizzazioni si applica l'apposito regolamento vigente.

CAPO II - Utilizzi Minori

Sezione I - Olivete comunali

ARTICOLO 4 - Criteri per il rilascio della concessione

1. Gli olivi compresi nelle aree di verde pubblico di proprietà comunale possono essere oggetto di concessione onerosa a favore di soggetti privati per il loro mantenimento e conservazione.

2. Non è ammessa la concessione delle olivete comunali in favore di ditte individuali, imprese e società di qualunque genere e tipologia e comunque soggetti coltivatori diretti che utilizzino le aree ed il raccolto per finalità commerciali.

ARTICOLO 5 - Modalità di assegnazione della concessione

1. L'assegnazione in concessione delle piante di olivo avverrà mediante gara ufficiosa con avviso pubblicato all'Albo pretorio che indicherà il numero di piante disponibili, la zona di riferimento, le condizioni della concessione ed il canone richiesto.

2. La durata della concessione non potrà essere superiore ad un triennio, rinnovabile una sola volta su richiesta del concessionario, per un massimo di sei anni consecutivi trascorsi i quali si dovrà procedere all'esecuzione di altra gara ufficiosa.

3. Il canone di concessione sarà stabilito nell'atto e non potrà essere inferiore ad un Euro a pianta a puro titolo di canone ricognitorio del diritto dominicale, salvo il maggiore importo scaturito dall'esito della gara.

4. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta più alta in rapporto al valore a base d'asta della singola pianta come indicato al comma precedente.

5. Ogni concessionario non potrà avere più di 20 (venti) piante contemporaneamente in concessione.

6. E' comunque ammessa la partecipazione alla gara anche da parte di colui che già ha 20 (venti) piante in concessione a condizione che in sede di gara indichi quali piante intende rilasciare per mantenersi sotto il limite di cui al comma precedente

Sezione II - Concessioni per Condomini

ARTICOLO 6 - Criteri per la concessione

1. Allo scopo di incrementare l'abbellimento della Città, le aree a verde adiacenti o prospicienti condomini possono essere oggetto di concessione a favore dei condomini stessi che né richiedano l'uso e si assumano gli obblighi di manutenzione.

ARTICOLO 7 - Modalità di gestione aree in comodato

1. Le aree verdi adiacenti o prospicienti condomini concesse non possono essere recintate né intercluse al pubblico transito ed utilizzo collettivo.

2. La durata della concessione non potrà essere superiore ad un quinquennio rinnovabile su richiesta del concessionario, fermo restando il diritto dell'Amministrazione comunale di revocare e/o modificare la concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.
3. Al solo titolo ricognitivo del diritto dominicale è dovuto il pagamento di un canone di concessione pari al valore al metro quadro determinato per la COSAP ridotto del 90% in ragione d'anno, per un importo minimo di €10,00.
4. Il canone previsto nella presente sezione sarà da corrispondersi in unica soluzione al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione per tutta la durata quinquennale della concessione.

TITOLO III - CONCESSIONI ONEROSE

CAPO I - Opere e sistemazioni

Sezione I - Singoli Privati

ARTICOLO 8 - Fattispecie

1. Le aree di verde pubblico che si trovano in zone marginali del territorio o la cui fruizione collettiva sia limitata in relazione alle ridotte dimensioni, possono essere oggetto di concessione a titolo oneroso a favore di privati che intendano utilizzarle per le proprie finalità di ricreazione o per ampliamento di aree verdi di loro proprietà.
2. La concessione prevista nella presente sezione sarà a titolo oneroso con il vincolo di destinazione e di immodificabilità dell'area.
3. La concessione potrà consentire la delimitazione dell'area mediante sistemi di recinzione "a giorno", realizzate esclusivamente utilizzando pali in legno alla maremmana e/o ferro infissi al suolo senza alcuna fondazione e/o zoccolo cementizio.
4. Non è ammesso il rilascio di concessioni per l'utilizzo delle aree a verde per:
 - a) la realizzazione di posti auto esclusivi,
 - b) per consentirne la realizzazione su aree private a discapito di quelle pubbliche utilizzate per ampliamento di zone private;
 - c) per consentire il rispetto di limiti di Legge per standard urbanistici necessari alla esecuzione di opere ed interventi edilizi di iniziativa privata;

ARTICOLO 9 - Modalità procedurali

1. Il richiedente dovrà presentare apposita istanza completa di una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato che illustri le finalità per il quale è richiesta la concessione e le modalità della sua conduzione, con idonea planimetria in scala e debitamente quotata rispetto alla proprietà cui accede.
2. In ogni caso la superficie asservita in concessione non potrà essere maggiore di 100 (cento) metri quadri o comunque non superiore al 5 (cinque) % della superficie del lotto a cui accede
3. Nel caso in cui l'area richiesta in uso esclusivo rimanga in adiacenza ad aree verdi di competenza comunale, la proposta di utilizzo potrà essere condizionata anche all'assunzione in responsabilità della pulizia e del mantenimento delle aree circostanti residue con opere ed

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si assumerà la responsabilità il concessionario.

4. Nel caso in cui sull'area prospettino più proprietari, la stessa potrà essere concessa ad un solo soggetto a condizione che gli altri esprimano rinuncia scritta, altrimenti l'area verrà divisa e concessa in modo proporzionale ai richiedenti

ARTICOLO 10 - Canone di concessione

1. Il canone di concessione è determinato e gestito con le modalità previste dall'articolo 25 del presente Regolamento.

2. La durata della concessione non potrà essere superiore ad un novennio, rinnovabile per una sola volta.

Sezione II - Attività commerciali e ludiche

ARTICOLO 11 Criteri generali -

1. Allo scopo di incrementare le condizioni per una valorizzazione delle aree verdi presenti nel territorio comunale che presentano particolari caratteristiche utili per attività in sinergia con operatori privati del settore commerciale dei giochi e delle attività ludiche in genere, l'Amministrazione comunale promuove la predisposizione di progetti di sistemazione e manutenzione orientati a questo obiettivo.

2. I progetti devono essere definiti con lo scopo principale di creare le condizioni per una completa gestione dell'area pubblica, offrendo servizi aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente presenti e garantendo la sistemazione delle aree circostanti con opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui si assumerà la responsabilità il soggetto beneficiario della concessione.

3. I progetti potranno essere di iniziativa dell'Amministrazione comunale o privata ed in entrambi i casi si procederà con gare ad evidenza pubblica all'individuazione del beneficiario per l'attuazione e gestione dell'intervento.

4. Alla scadenza della concessione tutti i beni, manufatti opere di qualunque genere e tipologia infisse al suolo saranno acquisiti al patrimonio comunale senza alcun indennizzo, risarcimento e/o compenso di sorta, compreso avviamento e ed altre indennità comunque denominate e definite dalla Legge.

5. Il concessionario dovrà impegnarsi alla realizzazione di tutte quelle opere previste nei piani e progetti comunali per l'area oggetto di gara, fermo restando l'obbligo di esecuzione di servizi

aggiuntivi rispetto a quelli presenti ed a quelli⁷ imposti come standard minimo urbanistico,

garantendone la salvaguardia e la manutenzione per tutto il periodo della concessione.

ARTICOLO 12 - Scelta delle Aree

1. La scelta delle aree oggetto della gara sarà effettuata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione garantendo, di regola, l'individuazione di almeno una zona per ogni quartiere della città.
2. Fino alla individuazione delle aree oggetto del presente Regolamento non potranno essere attuati interventi di iniziativa privata su qualunque area di proprietà comunale salva l'applicazione del Regolamento degli spettacoli viaggianti per quanto compatibile.

ARTICOLO 13 - Modalità di gara

1. La Giunta Comunale, con apposita delibera, effettuerà l'approvazione del bando di gara per la scelta del beneficiario della gestione.
2. Il bando sarà redatto in funzione della proposta progettuale presentata per la sistemazione e gestione dell'area sia nel caso di una iniziativa pubblica che privata.
3. Le offerte dovranno essere selezionate attraverso il criterio dell'offerta più vantaggiosa con due parametri minimi del maggior canone riconosciuto per la minore durata della concessione.
4. In sede di prima aggiudicazione, la concessione non potrà avere durata minore di quella indicata nel Piano economico finanziario redatto in accompagnamento del progetto qualora di iniziativa privata mentre non potrà essere superiore a quello riportato nell'avviso pubblico qualora di iniziativa dell'Amministrazione comunale
5. Il bando di gara determinerà le condizioni per garantire la prelazione nel caso di iniziativa privata a favore del proponente, fermo restando l'obbligo di assicurare le condizioni scaturite dalla gara pubblica

ARTICOLO 14 - Conformità urbanistica

1. Il progetto di intervento, sia di iniziativa pubblica che privata, dovrà essere conforme alle previsioni dello strumento urbanistico.
2. Non è ammessa la possibilità di varianti in corso d'opera e/o interventi in modificazione delle previsioni progettuali aggiudicate in sede di gara.

TITOLO IV - PROCEDURE DI DISMISSIONE -

ARTICOLO 15 - Criteri

1. Nel caso di presenza di aree verdi marginali, per posizione e dimensioni, prive di possibilità di utilizzazione pubblica, la Giunta Comunale predispose un programma di alienazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. La proposta dei beni suscettibili di alienazione viene formulata dalla Giunta Comunale, nell'ambito degli indirizzi di governo dell'Ente e sulla base dei seguenti criteri:
 - a) aree verdi per cui sia venuto meno il pubblico interesse in conseguenza di modifiche strutturali delle zone in cui si trovano e nuove discipline urbanistiche;
 - b) aree classificate come verde pubblico per le quali non sia possibile ravvisare un uso collettivo o che richiedano una gestione particolarmente onerosa per il mantenimento in rapporto alla utilizzazione da parte della collettività.
3. Nell'atto propositivo dovranno essere indicati dettagliatamente i motivi a sostegno della proposta di dismissione, evidenziando in particolare gli effetti sulla dotazione di standard di verde pubblico sulle aree limitrofe a quelle oggetto della proposta.

ARTICOLO 16 - Vincoli alla circolazione dei beni

1. I beni dismessi con il procedimento indicato al presente capo saranno alienati con il vincolo di pertinenzialità all'immobile a cui accedono ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile.
2. il trasferimento sarà ammesso solo in collegamento con l'immobile a cui sono stati associati come pertinenza al momento del primo acquisto.
3. Le aree trasferite con le procedure di cui al presente capo saranno alienate con il vincolo "non aedificandi" da trascrivere presso i competenti uffici dei Registri Immobiliari, senza alcuna possibilità di utilizzo di qualunque volumetria derivante da eventuali variazioni della disciplina urbanistica di riferimento.
4. La cessazione della demanialità o della destinazione alla funzione pubblica non comportano variazione alla qualificazione impressa all'area dalla normativa urbanistica.

ARTICOLO 17 - Modalità di alienazione

1. L'approvazione della Delibera di alienazione del Consiglio comporta la cancellazione dall'elenco dei beni del patrimonio indisponibile ai sensi del Regolamento sulla alienazione degli immobili del Comune di Follonica.
2. Le modalità di aggiudicazione e di svolgimento della gara previo avviso pubblico, sono specificate ai sensi dell' articolo 9 del citato Regolamento per l'alienazione degli immobili.
3. Il prezzo di stima per l'alienazione sarà determinato con apposita perizia da parte dell'Ufficio comunale competente.

ARTICOLO 18 - Alienazione a trattativa privata ai frontisti

1. Le zone verdi oggetto del programma di dismissione sono suscettibili di alienazione a trattativa privata in favore dei proprietari delle aree private adiacenti ai quali si riconosce il diritto di prelazione nell'acquisizione a parità delle condizioni economiche scaturenti dalla possibile gara prevista nel citato Regolamento per le alienazioni.
2. Nel caso di offerta a trattativa privata Ai soggetti di cui al presente articolo, il bene sarà offerto al prezzo fissato secondo le modalità stabilite all'articolo precedente, comunque maggiorato del 10%.

ARTICOLO 19 - Modalità di aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione si osservano le norme del Regolamento alienazione immobili salvo quanto specificato nel presente regolamento.
2. L'accettazione dell'offerta da parte degli aggiudicatari deve avvenire con atto notificato al Comune di Follonica a mezzo di raccomandata a.r. entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, e dietro presentazione di una cauzione pari al 10% del prezzo.
3. Nel medesimo atto deve essere fatto esplicito riferimento all'accettazione di tutte le condizioni di vendita senza alcuna eccezione.
4. La cauzione, qualora non sia versata in tesoreria, può essere costituita anche da fideiussione bancaria o assicurativa; in tal caso la fideiussione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio dell'escussione del debitore principale.

TITOLO V - PROCEDURE COMUNI E CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I - Disciplina del procedimento ARTICOLO 20 -

Uffici competenti e procedura

1.Per ottenere le concessioni per gli scopi previsti dal presente Regolamento, l'interessato dovrà produrre istanza in bollo all'Ufficio competente, corredata dalla documentazione in esso prevista con idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato, qualora necessario.

2.La competenza alla ricezione della istanza è l'Ufficio Patrimonio.

ARTICOLO 21 - Procedura per la richiesta di concessione - Spese di istruttoria

1.La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.

2.All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

3.Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata Legge n.241/90. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4.La durata del procedimento è stabilita in 60 giorni decorrenti dalla presentazione della istanza da parte del richiedente, completa di ogni elaborato richiesto.

5.Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro quindici giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

6.Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.

7.L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Dirigente competente che previo svolgimento di apposita conferenza interna di servizi con i Settori comunali interessati per le rispettive competenze, approverà o respingerà l'istanza presentata.

8. In caso di accoglimento della istanza l'atto conclusivo del procedimento approverà lo schema di atto con il quale regolare la concessione, nei tempi, nelle modalità di godimento, per il corrispettivo della sua costituzione e mantenimento, da stipularsi, qualora necessario in base alla tipologia di intervento, anche mediante atto pubblico e comunque a spese del richiedente.

9. Alla domanda dovrà essere allegato il versamento delle spese di istruttoria a parziale rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria stessa relativi ad ogni domanda di concessione. In caso di richieste multiple il versamento dovrà essere effettuato per ciascun intervento.

10. Le somme per spese di istruttoria, diritti di segreteria, di formalità etc. sono fissate con Deliberazione della Giunta municipale, rivedibili ogni anno con incremento in relazione della variazione ISTAT o confermabili tacitamente.

11. La fissazione di nuove misure unitarie degli importi richiesti per le spese sopra indicate potrà avvenire solo con Delibera di Giunta Comunale, mentre l'adeguamento ISTAT sarà effettuato annualmente con Determinazione del Dirigente del settore competente.

ARTICOLO 22 - Atto di concessione: formalità del provvedimento

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare e/o utilizzare il suolo pubblico con indicate:

- a) la durata della concessione;
- b) la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione;
- c) le condizioni per l'utilizzo alle quali è subordinata la concessione e le prescrizioni di carattere tecnico - amministrativo per la sua corretta esecuzione ed esercizio;
- d) Le cause di revoca e decadenza oltre le sanzioni di Legge in caso di cattivo uso;

2. Il rilascio della concessione è comunque atto preliminare e necessario per la regolarità del titolo edilizio occorrente per la realizzazione dell'interventi.

3. L'atto di concessione viene trasmesso dall'Ufficio competente all'Ufficio Tributi entro sette giorni dalla sua sottoscrizione e/o rilascio per l'iscrizione a ruolo riguardo al canone dovuto.

4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'Ufficio Tributi che provvederà alla comunicazione all'Ufficio Patrimonio, per quanto di competenza.

1. La durata della concessione è stabilita dal presente Regolamento per ogni tipologia salvo quanto previsto per le concessioni riguardanti le disposizioni del Titolo III sezione II, salvo rinnovo alla scadenza;
2. La concessione può essere rinunciata, nei termini indicati dall'atto stesso e comunque entro il 31 Dicembre di ogni anno mediante presentazione di domanda all'Ufficio Patrimonio con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia e con il progetto di ripristino e/o demolizione delle opere a suo tempo oggetto di concessione .
3. Nel caso della rinuncia alla concessioni disciplinate dal presente Regolamento l'Ufficio competente alla ricezione della istanza è l'Ufficio Patrimonio, nei termini e con le modalità indicate nei precedenti commi.
4. l'Ufficio Patrimonio, nel caso di cui al comma precedente, trasmette la documentazione tecnica pervenuta all'Ufficio LL.PP. per la direzione e sorveglianza dei lavori di ripristino dell'area pubblica da farsi a cura e spese del concessionario.
5. Alla conclusione dei lavori, il Comando Polizia Municipale previo N.O. dell'Ufficio LL.PP. comunicherà il corretto ripristino a regola d'arte all'Ufficio Tributi per la cancellazione del concessionario dai ruoli comunali ed all'Ufficio Patrimonio per l'archiviazione della pratica.
6. La cancellazione dai ruoli comunali avverrà dall'anno successivo a quello della accertata e documentata conclusione dei lavori.

CAPO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 24 - Pagamento del canone

1. Il Comune di Follonica, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h, della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999, in forza della Delibera di Consiglio Comunale n.22/1999 l'occupazione sia permanente che temporanea del proprio Demanio o patrimonio indisponibile e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di concessione d'uso del presente Regolamento viene riferito alla libera disponibilità dell'area pubblica in favore del concessionario quale

corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area stessa.

ARTICOLO 25 - Criteri di imposizione

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico conseguenti all'attuazione del presente regolamento sono soggette al pagamento del relativo canone di concessione
2. il canone di concessione è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e la classificazione utile per l'inquadramento è riferita alle singole strade previste nell'elenco allegato al regolamento Cosap.
3. il canone è altresì commisurato all'effettiva superficie espressa in metri oggetto di occupazione. Le frazioni inferiori al metro quadro sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore
4. la misura unitaria del canone di concessione è fissata- biennialmente con deliberazione della giunta comunale , rivedibile ogni anno con incremento in relazione alla variazione ISTAT
5. la fissazione di nuove misure unitarie degli importi richiesti per le somme indicate potrà avvenire solo con delibera di giunta Comunale, mentre l'adeguamento ISTAT dovrà essere corrisposto in maniera automatica da parte del concessionario

ARTICOLO 26 - Versamento del canone

1. Il canone annuo di Concessione dovrà essere corrisposto in unica rata annuale anticipata entro la prima decade dell'anno di riferimento, con bonifico bancario.
2. il canone sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n.° 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula della concessione . Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del primo mese antecedente il mese di decorrenza del canone

ARTICOLO 27 - Riduzioni

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di :
 - a) utilizzazioni promosse da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - a) utilizzazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro;

TITOLO VI - DECADENZA E REVOCA

ARTICOLO - 28 - Decadenza

1. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, previa diffida, sarà pronunciata la decadenza dalla Concessione d'uso;
2. la medesima pronuncia di decadenza potrà essere disposta per ogni comportamento e/o utilizzo dell'area in concessione in contrasto con le condizioni imposte al momento del rilascio del titolo.

ARTICOLO - 29 - Revoca

1. Le Concessioni previste nel presente Regolamento potranno essere revocate o modificate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2. La revoca e la modifica dei contenuti dell'atto di concessione e di autorizzazione sarà pronunciata con atto espresso e motivato notificato al concessionario;

ARTICOLO - 30 - Procedure coattive

1. Nel caso di decadenza e/o revoca, l'Amministrazione comunale provvederà alla eliminazione della occupazione e/o della servitù mediante idonei apprestamenti, salva l'apposizione di sbarramenti atti ad impedire il passaggio e/o eliminare l'uso esclusivo dell'area pubblica non più soggetta alla concessione.
2. Per le attività previste nel presente articolo si applicano le procedure amministrative indicate all'articolo 823 del Codice Civile, mediante apposita Ordinanza immediatamente esecutiva, con spese a carico del privato proprietario nel caso di inadempimento alla diffida al ripristino.

ARTICOLO 31 - Uffici Competenti ai controlli e verifiche

1. Il controllo del rispetto delle condizioni imposte per l'utilizzo del patrimonio indisponibile del verde pubblico secondo le previsioni del presente Regolamento è di competenza dell'ufficio Patrimonio in collaborazione con gli altri Uffici dell'Amministrazione comunale che provvederanno a segnalare ogni comportamento illecito da parte dei concessionari.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32 - Cauzioni

1. Al fine di garantire il corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il rilascio di una delle concessioni previste dal presente Regolamento, al concessionario può essere imposto l'obbligo di costituire una cauzione.
2. In alternativa al deposito in numerario presso la Tesoreria comunale può essere istituita una polizza fidejussoria di importo corrispondente a quanto richiesto, svincolabile al momento della scadenza della concessione previo accertamento espresso del rispetto delle condizioni alle quali era subordinata.
3. Gli estremi del pagamento della cauzione o il titolo comprovante il rilascio della fideiussione saranno riportati nel disciplinare di concessione o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche.